

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

Art. 16

(Contributi per attività ricreative e sportive di cui all'articolo 10, comma 65, della legge regionale 25/2016)

1. In via straordinaria, al fine di garantire il prosieguo dell'attività dei soggetti operanti nel territorio regionale nei settori ricreativi e sportivi, i contributi di cui all'articolo 10, comma 65, lettere b) e c), della legge regionale 25/2016, in precedenza erogati dalle Province per attività ricreative e sportive, sono concessi, con procedimento a sportello, ai soggetti già beneficiari nell'anno 2015 dei contributi per le medesime finalità e tipologie di spesa, nel limite di quanto già percepito con riferimento alle iniziative del medesimo anno 2015, con esclusione delle spese per acquisto di attrezzature ricreative e sportive. Ai soggetti che svolgono attività d'impresa i contributi sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

(1)

1 bis. Al fine di garantire la necessaria continuità con i procedimenti contributivi di cui al comma 1 già di competenza delle Province, sono ammissibili le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 1 gennaio 2017.

(2)

2. Non possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 gli enti pubblici compresi gli enti locali.

3. In base all'avviso approvato dalla Direzione competente i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda per il contributo.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017